Rapporto esplicativo concernente

l'ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)

In seguito all'adozione della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst, RS 195.1) e in concomitanza con la relativa ordinanza (RS 195.11), l'ordinanza del 29 novembre 2006 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è stata sottoposta a revisione totale. La revisione ha offerto lo spunto per ampliare la portata dell'ordinanza, motivo per cui il titolo è diventato «ordinanza sugli emolumenti del DFAE». Questo cambiamento permette segnatamente di includere nel testo disposizioni concernenti gli emolumenti riscossi dai servizi della Centrale, in pratica principalmente dal Centro di gestione delle crisi (KMZ) e dalla Direzione consolare (DC) del DFAE.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

L'ordinanza disciplina tutti gli emolumenti riscossi dal DFAE nell'ambito della protezione consolare, degli altri servizi consolari nonché della promozione dell'economia e della piazza economica. Gli emolumenti possono essere fatturati sia da unità amministrative presso la Centrale sia dalle rappresentanze svizzere all'estero (rappresentanze). Il termine DFAE comprende anche le rappresentanze.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

Questo articolo stabilisce che le prestazioni del DFAE, incluse quelle delle rappresentanze svizzere all'estero, a favore di persone fisiche e giuridiche sono fornite dietro pagamento di un emolumento. È così attuato uno dei principi della legge sugli Svizzeri all'estero (art. 60). L'articolo 2 definisce anche gli esborsi per i quali il DFAE può chiedere inoltre un rimborso delle spese. Per spese di viaggio, vitto e alloggio non s'intendono solo gli esborsi dei dipendenti della Confederazione, ma anche di terzi incaricati.

Conformemente al capoverso 2, le tariffe per gli emolumenti sono fissate in base al principio della copertura dei costi. Per determinate prestazioni (p. es. per le legalizzazioni) sono previsti importi fissi. Per tutte le altre prestazioni, gli emolumenti sono riscossi in ragione del tempo impiegato. Per tali prestazioni il dispendio di tempo può variare notevolmente. Il calcolo della tariffa per mezz'ora si basa sui costi salariali per il personale di cancelleria delle rappresentanze, che mediamente rientra nella classe di stipendio 18. Il capoverso 4 sancisce che per le spese di personale, infrastruttura e trasmissione o telecomunicazione, che all'estero sono nettamente più alte, a questi costi salariali è aggiunto un supplemento del 50 per cento.

All'estero possono verificarsi situazioni in cui la persona interessata non può, per via di circostanze straordinarie (p. es. in caso di impossibilità di comunicare con la persona interessata o di rapimento), chiedere personalmente aiuti nell'ambito della protezione consolare. L'emolumento è riscosso anche in questi casi se l'unità amministrativa, sulla base delle informazioni in suo possesso, può presupporre di agire secondo la presunta volontà e nell'evidente interesse della persona (art. 60 cpv. 2 LSEst).

Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Il DFAE fornisce numerose prestazioni a servizi cantonali (autorità dello stato civile, uffici della migrazione). In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹ sugli emolumenti (OgeEm), secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente ordinanza si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni solo se il DFAE non può a loro volta addebitare l'emolumento a terzi o se la prestazione non rientra nell'ambito della promozione dell'economia e della piazza economica. Il DFAE può rinunciare a riscuotere gli emolumenti anche nei confronti di Stati esteri a condizione che tali Stati garantiscano alla Svizzera la reciprocità. È, in particolare, il caso degli Stati con cui il DFAE ha concluso un accordo internazionale in ambito consolare. Come finora, le istituzioni parzialmente finanziate dalla Confederazione menzionate al capoverso 2 continueranno pertanto a pagare gli emolumenti se possono addebitare a loro volta a terzi le prestazioni delle rappresentanze.

Il capoverso 3 completa l'articolo 3 OgeEm. Nel caso in cui sussista un interesse pubblico preponderante, il DFAE può rinunciare alla riscossione degli emolumenti nei confronti di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera.

Le autorità e le istituzioni menzionate ai capoversi 1 e 2 nei confronti delle quali si rinuncia a riscuotere gli emolumenti devono rimborsare gli esborsi di cui all'articolo 2 capoverso 3 se questi superano 50 franchi svizzeri nel singolo caso (finora 20 franchi svizzeri).

Art. 4 Informazione e pagamento anticipato

Il DFAE informa le persone interessate o i loro familiari sull'obbligo di pagare un emolumento e sulla possibilità di richiedere un anticipo, indicando, se possibile, l'importo presumibile dell'emolumento.

L'importo dell'emolumento è fissato in base all'articolo 2 della presente ordinanza. Il dispendio per i casi di protezione consolare complessi è difficile da stimare in anticipo. Per questo motivo, l'importo presumibile dell'emolumento è indicato dal DFAE solo nei limiti del possibile.

Per gli aiuti di cui all'articolo 13 non è richiesto alcun anticipo a familiari o a terzi.

Art. 5 Fatturazione

Nell'ottica di una legislazione pragmatica, questo articolo prevede che gli emolumenti per le prestazioni siano riscossi mediante fattura e non mediante decisione. I diritti delle persone soggette agli emolumenti restano tuttavia garantiti: in caso di contestazione della fattura o su richiesta della persona interessata, l'unità amministrativa competente deve emanare una decisione impugnabile. La fatturazione del DFAE può subire ritardi, poiché la richiesta di giustificativi all'estero e la loro trasmissione superano spesso i tempi consueti in Svizzera.

La fattura intermedia prevista al capoverso 2 mira a garantire, da un lato, che il DFAE possa incassare gli arretrati che gli spettano e, dall'altro, che il committente sia informato sulle spese maturate fino a quel momento. Non è emessa fattura intermedia per gli aiuti regolamentati nell'articolo 13 (cfr. art. 13 cpv. 4).

Art. 6 Termine di pagamento

L'emolumento è esigibile conformemente all'articolo 12 capoverso 1 OgeEm. Nella presente ordinanza il termine di pagamento è fissato invece a 45 giorni, in deroga al capoverso 2 del citato articolo di legge, per tenere conto del contesto internazionale in cui i tempi di trasmissione sono più lunghi.

Art. 7 Incasso

Di regola gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri o se il pagamento avviene tramite un portale virtuale, il DFAE può fissare un'altra valuta.

Art. 8 Condono degli emolumenti

Come finora, vi è la possibilità di concedere una dilazione o di condonare, parzialmente o totalmente, un emolumento fatturato, segnatamente per motivi d'indigenza o d'interesse pubblico. Il condono parziale ai sensi della presente ordinanza equivale alla riduzione di cui all'articolo 13 OgeEm. L'elemento nuovo di questa disposizione è l'obbligo di tenere conto dell'aspetto della negligenza, definito all'articolo 9 della presente ordinanza. A tale proposito, l'articolo si fonda sulla nozione di responsabilità individuale sancita all'articolo 5 LSEst nonché su di una recente sentenza del Tribunale federale², la quale precisa che i consigli di viaggio del DFAE sono presi in considerazione nel definire la negligenza.

Art. 9 Negligenza

L'articolo 5 della legge sugli Svizzeri all'estero stabilisce che gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente o in permanenza all'estero sono tenuti ad assumersi la propria responsabilità individuale. Concretamente, ciò significa che spetta alle persone fisiche e giuridiche adottare tutte le misure necessarie al fine di non incorrere, per negligenza, in una situazione di emergenza. In questo caso la negligenza non va quindi intesa nel senso del diritto penale, bensì come definita all'articolo 48 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) e come precisato all'articolo 9 della presente ordinanza. La persona interessata deve adottare in particolare le tre misure indicate qui di seguito.

Innanzitutto deve informarsi sulla situazione della sicurezza nello Stato in cui intende soggiornare. A tal fine può avvalersi in particolare dei consigli di viaggio del DFAE, che vanno considerati sia per i viaggi sia per soggiorni permanenti all'estero. Occorre inoltre tenere conto delle altre raccomandazioni della Confederazione, segnatamente in merito a eventuali pandemie. Oltre alle raccomandazioni generali, come per esempio l'invito a lasciare una determinata regione, il DFAE può anche fornire avvisi individuali.

Un'altra misura consiste nell'informarsi sul diritto vigente nello Stato ospite e nell'osservarlo. Spesso molti viaggiatori non si rendono conto che azioni che nel loro Stato di origine sono legali, non sono accettate e possono addirittura essere perseguite in giustizia in un altro Stato.

Può esservi negligenza anche in caso di mancanza di una copertura assicurativa sufficiente, in particolare per le spese di malattia all'estero, rimpatrio o protezione giuridica. Al momento della fatturazione, il DFAE considera se, nel caso concreto, esiste effettivamente una copertura assicurativa.

Sezione 2: Protezione consolare

La protezione consolare riguarda compiti che spesso possono essere forniti o fatti adempiere soltanto dallo Stato. In questi casi, la persona interessata dipende, integralmente o parzialmente, dal sostegno della Confederazione, il che è tenuto presente nella riscossione dell'emolumento.

Art. 10 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

Per tenere conto della proporzionalità e ridurre l'onere amministrativo, nell'ambito della protezione consolare i cosiddetti casi bagatella, che non richiedono più di un'ora o mezz'ora di tempo e non comportano un esborso superiore a 30 franchi svizzeri, non sono fatturati. In cambio è però eliminata l'attuale franchigia, che per gran parte dei casi di protezione consolare è di quattro ore.

² Sentenza del Tribunale federale 8C_605/2014 del 6 maggio 2015

Gli aiuti di base nell'ambito dell'assistenza generale come quelli descritti agli articoli 51-55 e 57 OSEst non sono fatturati. Queste prestazioni costituiscono un'offerta di base per i cittadini svizzeri all'estero, in genere di passaggio, incorsi in situazioni di emergenza. Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio non sono soggetti a emolumento solo se le persone interessate beneficiano di una copertura assicurativa completa (cfr. art. 9 lett. c della presente ordinanza). L'interesse pubblico e l'aspetto della negligenza sono presi in considerazione nei limiti del possibile.

Gli aiuti che vanno oltre l'assistenza generale di cui al capoverso 2 di questo articolo e, di conseguenza, esulano dal catalogo di prestazioni descritto agli articoli 51-55 e 57 OSEst sono considerati prestazioni speciali e, secondo l'articolo 2 della presente ordinanza, sono quindi soggetti a emolumento. Come gli altri aiuti nell'ambito della protezione consolare, possono essere condonati interamente o parzialmente secondo il capoverso 3, segnatamente in caso d'indigenza o d'interesse pubblico preponderante, a condizione tuttavia che gli aiuti non siano attribuibili a negligenza.

Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi

La Confederazione emana raccomandazioni in materia di sicurezza nonché consigli di viaggio e può sconsigliare i viaggi in determinati Stati. In base all'articolo 48 LSEst, se una situazione di crisi perdura il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi.

Se il DFAE organizza partenze da regioni di crisi si rinuncia a riscuotere un emolumento, a condizione che l'evento non fosse prevedibile. Se però la partenza organizzata è dovuta al fatto che i diretti interessati non hanno dato seguito agli inviti del DFAE a lasciare la regione o non hanno osservato i consigli di viaggio del DFAE, viene fatturato un adeguato rimborso delle spese e del tempo impiegato. In tal caso, se il DFAE deve sostenere spese solo per la partenza di singole persone interessate, il rimborso delle spese è calcolato suddividendo il totale delle spese in parti uguali tra tutte le persone la cui partenza è stata organizzata. Può essere questo il caso se, per esempio, la partenza di un gruppo è organizzata da uno Stato che fattura un rimborso delle spese al DFAE mentre un altro gruppo è rimpatriato da uno Stato che fornisce questa prestazione gratuitamente.

Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà

Per far sì che le prestazioni che la Svizzera deve fornire in base alle sue leggi o a impegni internazionali (p. es. informazione sui diritti dei detenuti e rispetto di tali diritti, interventi volti a proteggere i diritti fondamentali dei detenuti, informazione dei familiari) possano essere garantite rapidamente e in modo non burocratico, indipendentemente dalla situazione finanziaria delle persone interessate e dei loro familiari, si rinuncia a chiedere un anticipo o un pagamento anticipato. Le prestazioni speciali chieste dalla persona interessata e dai familiari devono invece, di norma, essere pagate anticipatamente. Al termine del periodo di detenzione, la Direzione consolare del DFAE esamina quali costi dell'assistenza possono essere fatturati alla persona interessata, tenendo conto della situazione personale, economica e finanziaria e dell'eventuale negligenza.

Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico

Questo articolo riguarda soltanto i rapimenti e la presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico. I casi a sfondo puramente criminale sono disciplinati all'articolo 10 capoverso 2 lettera b della presente ordinanza.

Considerando la sofferenza subita dalle persone interessate, la loro posizione di vittime e la funzione protettiva della Confederazione, non vengono fatturati i costi complessivi. In particolare si rinuncia a fatturare i costi del personale sostenuti dai servizi amministrativi in Svizzera nonché i costi di infrastruttura della Centrale.

L'aspetto della negligenza ai sensi dell'articolo 9 della presente ordinanza è preso in considerazione in particolare nella misura in cui la persona che ha dato prova di negligenza deve assumersi, oltre alle spese personali direttamente imputabili, anche le spese operative legate al caso (cpv. 2). La persona cui non è imputabile alcuna negligenza paga esclusivamente le spese personali direttamente imputabili (cpv. 1). Ciò vale anche per le collaboratrici e i collaboratori delle organizzazioni internazionali, per le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro e per i figli di queste persone se all'organizzazione incombe la responsabilità della gestione della crisi nonché per i casi di persone con doppia cittadinanza il cui secondo Stato di origine si assume tale responsabilità. In entrambe le circostanze, la Confederazione interviene soltanto a titolo sussidiario. Secondo il capoverso 3, i dipendenti del servizio pubblico sono esentati dall'obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell'ambito del servizio. L'esenzione dall'obbligo di pagamento degli emolumenti ai sensi del capoverso 3 interessa anche le persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro o dal mandante e i figli di queste persone.

Con riferimento alla negligenza, sono riservate le disposizioni generali della presente ordinanza, in particolare l'articolo 8.

Per quanto concerne la fattura intermedia per gli aiuti secondo il capoverso 4 si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 5 capoverso 2 di cui sopra.

Sezione 3: Altri servizi consolari

Art. 14 Legalizzazioni e attestazioni

Per le legalizzazioni e i lasciapassare vengono fatturati 40 franchi svizzeri. Le attestazioni che non richiedono più di mezz'ora sono fornite applicando la stessa tariffa, mentre quelle che richiedono tempi più lunghi sono fatturate in ragione del dispendio di tempo.

Le attestazioni che comportano un dispendio di tempo superiore a mezz'ora riguardano in particolare casi che richiedono ricerche e perizie supplementari.

Sezione 4: Promozione dell'economia e della piazza economica

Art. 16

Per le prestazioni fornite nell'ambito della promozione dell'economia e della piazza economica, secondo il capoverso 1 la prima ora impiegata non è fatturata.

Di norma le rappresentanze fatturano le prestazioni che forniscono su mandato dei promotori delle esportazioni conformemente alla legge sulla promozione delle esportazioni a favore di mandanti domiciliati in Svizzera non direttamente alle società interessate, bensì tramite i promotori delle esportazioni. Secondo il capoverso 2, questi ultimi si occupano anche dell'incasso.